



CONFERENZA NAZIONALE SMART PORTS

ASPETTI GIURIDICI NELLA GESTIONE DEI SEDIMENTI

FRANCESCA BENEDETTI
AVVOCATO

FERRARA FIERE CONGRESSI
18 settembre 2019

Argomenti

- Normativa dragaggi
- Modalità di reimpiego dei materiali dragati
- DM 172/2016: tecniche di dragaggio
- Dragaggio convenzionale e dragaggio ambientale
- DM 173/2016: criteri per l'immersione in mare dei materiali dragati
- Giurisprudenza penale e amministrativa in materia di dragaggi



Source <https://www2.iadc-dredging.com>

Le operazioni di dragaggio di materiali nelle aree portuali e marino-costiere sono disciplinate dall'**art. 5-bis della Legge n. 84/94**, relativa al riordino della legislazione in materia portuale, che definisce anche le modalità per il reimpiego dei materiali dragati in relazione alle caratteristiche degli stessi.

Con riferimento ai materiali derivanti da attività di dragaggio in aree poste nei **siti di bonifica di interesse nazionale (SIN)**, il secondo comma dell'art. 5-bis, stabilisce quattro tipologie di gestione.

I materiali di dragaggio possono essere:

- a) immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, oppure essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri o per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di *capping*, qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test ecotossicologici;
- b) destinati a impiego a terra, qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione o della rimozione degli inquinanti, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B Tabella 1 Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al D.M. 5 febbraio 1998;

- c) **destinati a refluentamento all'interno di casse di colmata**, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione, qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti;
- d) **considerati ai fini dell'esclusione dell'area dal perimetro del SIN**, qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri di cui al D.D. 351/STA dell'8 giugno 2016.

Idoneità dei materiali di dragaggio



Source <http://dredgeresearchcollaborative.org/works/dredge/>

L'idoneità dei materiali ad essere gestiti e reimpiegati secondo le modalità indicate dalla norma è verificata mediante apposite analisi (**caratterizzazione**) da effettuare nel sito prima del dragaggio, sulla base delle metodologie e dei criteri stabiliti dall'allegato A al D.M. 7 novembre 2008.

D.M. n. 172/16

Disciplina le modalità e le norme tecniche per lo svolgimento delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere nei SIN, anche ai fini del reimpiego dei materiali dragati ovvero per gli utilizzi di cui al comma 2 dell'**art. 5-bis**, all'interno dei SIN

L'allegato A individua le tecniche di **dragaggio convenzionale** e **dragaggio ambientale**

Effetti del dragaggio convenzionale sull'ambiente



Source <https://www.123rf.com/>

“Numerosi sono i potenziali effetti del dragaggio sull'ecosistema marino-costiero, principalmente connessi con l'aumento della torbidità delle acque e la dispersione, ovvero diffusione delle sostanze contaminanti presenti nei sedimenti: alterazione dell'equilibrio ecosistemico ovvero produttivo di ecosistemi sensibili, compromissione di usi legittimi del mare, biomagnificazione degli inquinanti nella catena trofica.”

Dragaggio ambientale

Il **dragaggio ambientale** è effettuato mediante tecniche che, rispetto al dragaggio convenzionale, utilizzano “le migliori tecnologie disponibili integrate con opportune misure di mitigazione degli effetti sull'ecosistema”, al fine di prevenire effetti negativi per l'ambiente.



Source: <http://www.3rinc.com/category/dredging/>

Requisiti del dragaggio ambientale

Il dragaggio «ambientale» deve soddisfare i seguenti requisiti:

- misure per ridurre al minimo la **risospensione dei sedimenti** e **l'incremento della torbidità**
- misure per prevenire la **perdita di materiale (Spill)**
- misure per **ottimizzare la densità** del materiale dragato, in relazione alla sua destinazione finale
- misure per garantire un'**elevata precisione** nel posizionamento e accuratezza del profilo di scavo

D.M. n. 173/16

Disciplina le modalità ed i criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini (art. 109 del D.Lgs. n. 152/06), la gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree portuali e marino costiere non comprese nei SIN, nonché la gestione dei materiali provenienti dai SIN risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere destinati ad essere gestiti al di fuori dei detti SIN.

Le modalità di escavo *“devono essere tali da non comportare un peggioramento delle condizioni ambientali preesistenti nelle aree circostanti l'area di attività ed in particolare arrecare disturbo per le risorse di interesse alieutico”*.



Giurisprudenza penale in materia di dragaggi

Le operazioni di dragaggio realizzate in violazione (o, comunque, in assenza) di prescrizioni volte a limitare l'intorbidimento delle acque (come, ad esempio, nel caso di specie, mediante *"la presenza di una vasca d'acqua a bordo della draga per poter lavare la benna prima di ogni immersione e la predisposizione di un sistema di conterminazione per evitare la dispersione della torbidità nelle acque circostanti"*), provocano la risospensione dei sedimenti inquinati e, dunque, un aggravamento della situazione di inquinamento tale da integrare gli estremi del reato di 'inquinamento ambientale' di cui all'art. 452-bis c.p..

Cass. pen. Sez. III, 21.9.2016, n. 46170



Profili di danno ambientale

Al di là dei profili strettamente penali, l'aver cagionato la compromissione e/o il deterioramento significativo di risorse ambientali comporta anche una responsabilità per danno ambientale, ai sensi della parte VI del D.Lgs. n. 152/06, con conseguente obbligo in capo al soggetto responsabile di procedere, previa valutazione e quantificazione del danno provocato alle risorse ambientali (nel caso di specie, colonna d'acqua, sedimenti, biota, oltre ad eventuali habitat e specie protette) alla riparazione dello stesso mediante azioni di ripristino.

Cass. penale, sez. III, sent. n. 1992/2018



Giurisprudenza amministrativa in materia di dragaggi

In relazione all'esecuzione di interventi di dragaggio finalizzati alla bonifica di sedimenti inquinati all'interno dei SIN, il Giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi in merito alla realizzabilità di tali interventi è giunto ad affermare che, considerate le 'lamentate insufficienze o inefficienze delle tecniche di dragaggio' in uso, l'esecuzione di tali tipi di intervento, potendo comportare la risospensione e la reimmissione in circolo dei sedimenti inquinati giacenti sui fondali, determinerebbe, di fatto, un **aggravamento dei rischi sanitari e ambientali** e, dunque, paradossalmente, il **peggioramento della situazione di inquinamento di tali siti**.

T.A.R. Catania, sent. n. 1254/2007, riguardante la contaminazione della Rada di Augusta, nel SIN di Priolo e T.A.R. Piemonte, sent. n. 767/2008, riguardante la contaminazione da DDT nel Lago Maggiore, nel SIN di Pieve Vergonte.





Francesca Benedetti

Avvocato